

11912/09



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione II penale

Udienza in camera di
consiglio del 29.1.2009
Sentenza n. 223/08
Reg. gen. n. 40949/2008

composta dai signori
dott. Giuseppe Maria Cosentino Presidente
dott. Francesco Monatero Consigliere
dott. Giuseppe Bronzini Consigliere
dott. Michele Renzo Consigliere
dott. Renato Polichetti Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal difensore di Minardi Giorgio avverso l'ordinanza del Tribunale di Trento in data 31.10.2008.

Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Bronzini Giuseppe.

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Giovanni D'Angelo, il quale ha concluso chiedendo per il rigetto del ricorso

osserva:

svolgimento del processo

Con ordinanza del 29.9.2008 il GIP di Trento ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla cosiddetta confisca per equivalente prevista in materia di reati transnazionali di beni di Minardi Giorgio in quanto indagato per il reato di ricettazione e, secondo l'ordinanza, da definirsi transnazionale in quanto risulterebbe coinvolto un gruppo criminale organizzato. Il Tribunale ha, poi, rigettato l'istanza di revoca o riduzione del sequestro con ordinanza del 31.10.2008. Il Tribunale in ordine alle eccezioni proposte rilevava che il reato di ricettazione rientra nel novero delle fattispecie in relazione alle quali è applicabile la definizione di "reato transnazionale" e che, pur essendo pacificamente il Minardi estraneo alle imputazioni di natura associativa, la sussistenza di un reato "transnazionale" va dichiarata anche quando il soggetto favorisce il gruppo criminale organizzato ricavandone un ingiusto profitto.

Ricorre in cassazione il difensore del Minardi che deduce la violazione di legge per essere stata applicata la normativa sui reati transnazionali del

2006 con efficacia retroattiva per violazioni antecedenti l'entrata in vigore della norma; inoltre, sotto altro profilo, rileva che nella convenzione ONU del 2006 non era previsto il reato di ricettazione. Si ribadisce l'estraneità totale del Minardi alla associazione a delinquere e si revoca in dubbio l'esistenza del reato presupposto per la contestata di ricettazione (art. 10 ter L. 74/2000).

Motivi della decisione

Nei limiti di cui si dirà il ricorso è fondato.

Giova ricordare che l'art. 11 della legge n. 146 del 2006 di ratifica della Convenzione e dei Protocolli delle N.U. contro il crimine organizzato transnazionale (adottati dall'Assemblea generale il 15.11. e il 31.5.2001) ha previsto che " per i reati di cui all'art. 3 della presente legge, qualora la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non sia possibile, il giudice ordina la confisca di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona fisica o giuridica ". Pertanto il sequestro preventivo è avvenuto in vista della cosiddetta " confisca per equivalente", avendo ritenuto il Giudice che si tratti di un "reato transnazionale" come previsto all'art. 3 della ricordata legge. Ai sensi dell'art. 3 si considera reato transnazionale il reato qualora sia punito con la pena delle reclusione non inferiore ai quattro anni, sia coinvolto un gruppo criminale internazionale e a) sia commesso in più di uno stato, b) ovvero sia commesso in uno stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in altro stato, c) sia commesso in uno stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno stato, d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro. Ora il Tribunale ha ricordato che l'esistenza di un gruppo criminale organizzato aventi i requisiti del reato transnazionale è stato già riconosciuto nell'ambito dello stesso procedimento con ordinanza del 29.4.2008 e il ricorrente su tale accertamento nulla ha allegato. Pertanto appaiono irrilevanti le doglianze del ricorso circa l'estraneità del ricorrente al detto gruppo criminale posto che la norma di cui all'art. 3 richiede che " sia implicato un gruppo criminale", non che il soggetto che ha commesso il "reato transnazionale" partecipi al sodalizio. Il Tribunale ha altresì accertato che esisteva un accordo tra il gruppo predetto e il ricorrente per la ricettazione dell'IVA evasa: anche su tale specifico accertamento (circostanziato con riferimento ad alcune dichiarazioni rese da coindagati) nel ricorso non vi sono allegazioni o contestazioni specifiche. Nell'ultima parte del motivo si deduce che non sarebbe sussistente il reato presupposto di cui all' art. 10 D. lgs. 74/2000; ora da un lato nel provvedimento impugnato si ricorda che tra i reati presupposti vi è anche l'art. 8 del citato decreto, sul quale nulla si allega, dall'altro lato le contestazioni mosse alla sussistenza della violazione dell'art. 10 sono del tutto generiche e prive di riscontri.

Pertanto alla luce delle disposizioni della legge del 2006 n. 146 sussiste il *fumus* concernente la commissione di un reato transnazionale e quindi appare ammissibile in vita di una confisca per equivalente il disposto sequestro preventivo.

Restano però da esaminare altre due questioni sollevate nel ricorso.

Con la prima si deduce che la Convenzione " a monte" della legge n. 146 che l'ha ratificata menzionava, all'art. 6, condotte che per il nostro codice penale sono sanzionate agli artt. 648 bis e 648 ter c.p., mentre al Minardi si imputa solo una ricettazione.

Sul punto si deve osservare che in primo luogo il riciclaggio e la ricettazione sono reati contigui, che il primo rappresenta una sorta di " ricettazione qualificata" e che la definizione delle condotte di cui all'art. 6 della Convenzione non rappresenta, come ovvio, una mera riproduzione delle ipotesi di riciclaggio come punite nel nostro codice penale. In ogni caso la strada seguita dal legislatore italiano nel dare esecuzione agli obblighi internazionali assunti con la sottoscrizione della Convenzione è stata quella non già di riprodurre le condotte specificate all'art. 6, ma di dare una definizione generale del reato " transnazionale" all'art. 3 della legge n. 146. In sostanza in sé neppure il reato di riciclaggio è espressamente contemplato nella legge del 2006, se non attraverso la sua riconducibilità alla figura di " reato transnazionale" come definito all'art. 3. Dalla lettura complessiva del provvedimento legislativo e in particolare di alcune disposizioni (tra cui *in primis* l'art. 9) emerge con nettezza che il legislatore ha disciplinato numerose situazioni afferenti il problema del reato " transnazionale", coprendo un ampio raggio di reati. Questa via perseguita nel dare attuazione alla Convenzione non appare violare in alcun modo gli impegni sottoscritti dal nostro paese in ambito internazionale avendo il legislatore italiano raggiunto tutti gli obiettivi della Convenzione e avendo conseguentemente onorato gli obblighi precedentemente assunti: le legge n. 146 e l'art. 3 in particolare non sono, quindi, in contrasto con l'art. 117 della Costituzione, peraltro neppure dedotta.

Fondata, invece, è l'ulteriore questione sollevata in ricorso. Si deduce che la norma sulla confisca (e quindi sul sequestro preventivo) sarebbe stata applicata retroattivamente anche per violazioni precedenti l'approvazione della legge del 2006.

In effetti risulta *per tabulas* che le violazioni di cui è processo (e che hanno determinato il provvedimento di sequestro per equivalente impugnato) sono state commesse nel 2005 e nel 2006, quindi certamente anche in epoca precedente il varo della legislazione italiana sui reati transnazionali. Questa Corte in una recente sentenza, proprio in materia di sequestro per equivalente con riferimento ad alcune violazioni fiscali (tra le quali proprio le ipotesi che rappresentano nel caso in esame i reati presupposti della ricettazione come gli artt. 8 e 10 del Dl lgs. N. 74/2000), per le quali solo in data 1.1.2008 è stata prevista la confisca ex art. 322 c.p.p. (mentre nella fattispecie in esame tale provvedimento è possibile dal momento di entrata in vigore della legge n. 146) ha stabilito l'impossibilità di una applicazione reattiva della norma. Secondo la Corte osta a tale retroattività il carattere certamente anche "sanzionatorio" della confisca per equivalente come già stabilito in numerosi precedenti di legittimità (v. cass. sez. III, n.6342/2008, nonché cass. sez. II, n. 629/2007). Aggiunge la Corte che " per completezza va anche rilevato che, stante la natura sanzionatoria della confisca per equivalente, la irretroattività della sua applicazione, oltre che conforme all'interpretazione dell'art. 25 della Costituzione (cfr. Corte cost. n. 19/1974) è imposta anche dall'art. 7 , primo comma della Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata con legge 4.8.1955, n. 848, ai sensi del cui disposto " non può essere inflitta una pena più grave di quella



3

che sarebbe spettata al tempo in cui il reato è stato consumato". Tale ultimo principio è stato riaffermato anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (più conosciuta come Carta di Nizza) all'art. 49, cui non può essere contestato, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale sin dal 2002 (sentenza n.135/2002), il " carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei". Le disposizioni costituzionali nazionali e le indicazioni prima ricordate di matrice sovranazionale si integrano perfettamente ed inducono ad escludere una applicazione retroattiva della norma qui in esame.

Si impone quindi l'annullamento della impugnata sentenza con la trasmissione degli atti al Tribunale di Trento per nuovo esame alla luce del seguente principio di diritto " l'art. 11 della legge n.146/2006 che prevede la confisca per equivalente nel caso di commissione di reati definiti " transnazionali" ex art. 3 della medesima legge non opera per quanto riguarda le violazioni commesse precedentemente all'entrata in vigore della legge n. 146" e che provvederà a stabilire quali siano le somme effettivamente sequestrabili.

P.Q.M.

Annulla l'impugnata ordinanza e dispone che gli atti siano trasmessi ~~per~~ ~~nuovo esame~~ al Tribunale di Trento per nuovo esame.

Così deliberato in camera di consiglio, il 29.1.2009

Il Consigliere estensore



Il Presidente

